

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

FRODI ASSICURATIVE R.C. AUTO E CONSTATAZIONE AMICHEVOLE

di Giampaolo Miotto



GIUFFRÈ EDITORE

| 173 FRODI R.C. AUTO E MODELLO C.A.I.: QUANDO LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE NON BASTA

CASS. CIV., 25 GIUGNO 2013, N. 15881 - SEZ. III - PRES. SPIRITO - REL. CIRILLO

Assicurazione obbligatoria r.c. auto - Costatazione amichevole di sinistro - Prova del sinistro e prova della sua dinamica - Sequenza logica - Valore probatorio.

(COD. ASS. ARTT. 132, 135, 143; C.C. ART. 2733, COMMA 3)

1. *L'oggettiva incompatibilità delle conseguenze di un incidente stradale con la sua dinamica descritta nella constatazione amichevole preclude ogni valutazione sulla portata confessoria di quest'ultima, in quanto rappresenta un antecedente logico ostativo alla delibazione delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti in merito alla medesima dinamica.* 6361372

Assicurazione obbligatoria r.c. auto - Azione diretta - Litisconsorzio necessario - Costatazione amichevole di sinistro - Valore probatorio.

2. *La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.*

[Non constano precedenti in termini relativamente alla prima massima; in senso conforme alla seconda massima Cass. civ., 7 novembre 2013, n. 25047; Cass. civ., 13 febbraio 2013, n. 356; Cass. civ., 28 settembre 2010, n. 20352; Sez. Un. civ., 5 maggio 2006, n. 10311]

FATTO - 1. Il Pretore di Gela, con sentenza del 29 gennaio 1999, respingeva la domanda proposta da V.A. nei confronti di S.G., G.C. e la Cattolica assicurazioni s.p.a. con la quale l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni causati da un incidente stradale; asseriva l'A. che la moto di sua proprietà — investita da quella di proprietà della C., condotta nell'occasione dallo S. il quale non aveva rispettato l'obbligo di precedenza — a seguito dell'urto era finita contro un cassonetto dell'immondizia.

2. La sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, con pronuncia in data 21 dicembre 2006.

Osservava la Corte territoriale che lo S. non si era presentato a rendere l'interrogatorio formale e che tale elemento, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., poteva essere oggetto di libera valutazione da parte del giudice. Il fatto che il medesimo avesse anche sottoscritto il modulo CID, addossandosi l'intera responsabilità dell'accaduto, non poteva essere sufficiente a scardinare la logica ricostruzione della dinamica del sinistro, che la Corte riteneva incompatibile con quella descritta dall'appellante A.

Secondo la Corte, infatti, non era credibile che una moto che, in base a quanto riportato nel modulo CID, avanzava «lentamente» potesse essere stata urtata da un'altra moto con una forza tale da andare a sbattere contro un cassonetto sito dalla parte opposta della strada; così come appariva poco credibile che il modulo CID riportasse l'esatta indicazione di tutti i danni subiti dalla moto dell'A. e che il conducente della medesima non avesse subito, nella specie, alcun danno personale.

3. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso l'A., con atto affidato a tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

DIRITTO - 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.l. 29 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, oltre a vizio di motivazione.

Rileva il ricorrente che, in base alla norma richiamata, la firma congiunta del modulo CID determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, del fatto che l'incidente si è svolto nel modo ivi indicato. Dal contenuto del modulo risulta che la moto di proprietà del ricorrente, condotta nell'occasione da B.F., era stata urtata dalla moto condotta dallo S. il quale non aveva rispettato l'obbligo di precedenza. La Corte d'Appello, pur in presenza del modulo attestante il riconoscimento di responsabilità da parte dello S., mai contestato dalla società di assicurazione, ha ritenuto di poterne ignorare il contenuto, senza considerare adeguatamente neppure la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dello S. medesimo.

Ciò renderebbe la sentenza impugnata incoerente e contraddittoria nella motivazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione del menzionato art. 5 del d.l. n. 857/1976, nonché degli artt. 2733 e 2735 c.c.

Si rileva, a sostegno, che la sottoscrizione del modulo CID da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e, quindi, produce i medesimi effetti della confessione giudiziale. La Corte di merito, invece, contravvenendo tale orientamento della giurisprudenza, ha ritenuto di poter sottoporre le prove esistenti ad una libera valutazione, nella specie non consentita.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio di motivazione.

La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe deciso la causa in base ai criteri probatori indicati dalle norme processuali richiamate, bensì avrebbe, in modo del tutto illogico, negato il contenuto delle prove esistenti, cui va aggiunta anche la deposizione testimoniale di F.B., il quale ha confermato che lo S. lo aveva investito senza rispettare il segnale di stop esistente sulla strada.

4. I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono tutti privi di fondamento.

La Corte d'Appello, infatti, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, ha ritenuto che la dichiarazione resa dallo S. nel modulo di contestazione amichevole di incidente fosse incompatibile con la dinamica del sinistro, alla luce dell'entità dei danni riportati dalla moto di proprietà dell'odierno ricorrente, della situazione dei luoghi e della mancanza di un qualsivoglia danno a carico del conducente della moto medesima.

Tale incompatibilità logica — che lascia intuire in modo abbastanza chiaro come il giudice di merito abbia dubitato finanche dell'esistenza stessa dell'incidente per cui è causa — si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria resa dal conducente della moto che si sarebbe scontrata con quella di proprietà dell'A. Osserva quindi questa Corte che ogni valutazione sulla portata confessoria della CID — la quale sarebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, comma 3, c.c., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte — è preclusa dalla esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di merito.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati. (*Omissis*).

FRODI ASSICURATIVE R.C. AUTO E CONSTATAZIONE AMICHEVOLE (*)

di **Giampaolo Miotto** – *Avvocato in Treviso*

La Cassazione civile precisa i limiti del valore probatorio della constatazione amichevole di incidente, affermando per la prima volta che questa non riveste alcun rilievo ai fini di provare l'effettivo accadimento dell'incidente, qualora questo sia contestato, trattandosi di un « antecedente logico » della dinamica del sinistro. L'importanza del principio giuridico così affermato trascende la specifica questione, in quanto denota un atteggiamento di maggior rigore interpretativo che appare coerente con le recenti iniziative del legislatore finalizzate a rendere più incisiva la prevenzione ed il contrasto delle frodi nell'assicurazione della r.c. auto, al fine di tutelare gli assicurati dall'indebito aggravio dei premi assicurativi provocato dai sinistri fraudolenti.

The Civil Court of Cassation specifies the limits of probative value of jointly-agreed statement for insurance purposes, and it tells, for the first time, that jointly-agreed statement for insurance purposes is not relevant to prove a car-crash that has been challenged.

This legal principle goes beyond the specific case, because it corresponds to the new legislative approach aimed at prevent and fight insurance fraud in the contest of automobile liability insurance.

By this way, insured are protected by upsurge in their insurance premiums, that is caused by insurance fraud.

Sommario 1. La Cassazione distingue fra la prova dell'incidente e quella della sua dinamica. — 2. La giurisprudenza della Cassazione in materia di valore probatorio del modello C.A.I. — 3. Oggetto del modello C.A.I. e limiti del suo valore probatorio nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno — 4. Giurisprudenza, iniziative legislative e prassi virtuose per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nell'assicurazione della r.c. auto.

1. LA CASSAZIONE DISTINGUE FRA LA PROVA DELL'INCIDENTE E QUELLA DELLA SUA DINAMICA

Se è vero che, prima o poi, « tutti i nodi vengono al pettine », era fatale che il tema delle frodi nell'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria della r.c. auto tornasse al vaglio della Corte di cassazione, considerate le notevolissime dimensioni che questo fenomeno ha da tempo assunto.

Basti pensare che mentre le frodi accertate nel 2011 superavano di poco il 2% dei sinistri denunciati ⁽¹⁾, dato questo universalmente ritenuto ben lontano dalla realtà ⁽²⁾, secondo quanto dichiarato dagli assicuratori operanti nel ramo, nell'esercizio 2013, i sinistri oggetto

(*) Contributo approvato dai Referee.

(1) Precisamente l'incidenza dei sinistri accertati come fraudolenti nel 2011 è stata pari allo 2,04% sulla globalità ed ha implicato per gli assicuratori un esborso pari al 2,42% del totale; in particolare, il 7,32% ed il 6,17% dei sinistri denunciati rispettivamente in Campania ed in Puglia è risultato fraudolento, con un esborso pari all'8,91% ed al 6,08% delle somme complessivamente pagate per il risarcimento dei danni r.c. auto in quelle Regioni (ISVAP, *Risultati dell'indagine sul fenomeno della criminalità nel settore assicurativo - Anno 2011*, Roma, 2012, 2).

(2) Come rileva anche ROSSETTI, *L'assicurazione obbligatoria della R.C.A.*, Torino, 2010, 562.

di «*approfondimento in relazione al rischio frode*» sono stati l'8,5% del totale ⁽³⁾, percentuale questa che probabilmente è assai più indicativa della diffusione del fenomeno.

Ciò posto, nella sentenza che si annota è dato cogliere una sostanziale novità rispetto a quanto affermato da precedenti pronunce della Suprema Corte che pur si sono occupate dello spinoso problema del valore probatorio del modulo C.A.I. nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno relativamente a controversie che lasciavano supporre o, in alcuni casi, denotavano chiaramente di riguardare sinistri fraudolenti.

Nel caso specifico la controversia scrutinata dalla Cassazione con la sentenza in esame riguarda un fatto simile a moltissimi altri: un motociclista domanda il risarcimento del danno subito dal proprio veicolo a causa dell'investimento da parte di un altro motociclo che, omettendogli la precedenza, l'avrebbe sospinto contro un cassonetto delle immondizie, ma l'assicuratore contesta l'accadimento del sinistro, che effettivamente non convince il Pretore e nemmeno la Corte d'Appello, a causa della ritenuta incompatibilità delle sue conseguenze con la dinamica dell'incidente descritta nel modello C.A.I. ⁽⁴⁾.

La domanda dell'attore viene così rigettata, nonostante questi avesse prodotto in giudizio la constatazione amichevole sottoscritta anche dal convenuto, conducente e proprietario nel veicolo investitore, ed avesse altresì invocato, a suffragio della propria tesi difensiva, la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito a quest'ultimo.

La Suprema Corte rigetta tuttavia l'impugnazione del danneggiato, affermando un principio giuridico che, a ben guardare, appare di assoluta novità.

Secondo il Giudice di legittimità, infatti, la valutazione da farsi in ordine alla «compatibilità logica» fra le conseguenze del sinistro e la dinamica dell'incidente risultante dalle dichiarazioni dei conducenti documentate dalla constatazione amichevole rappresenta un «*momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria resa dal conducente*» convenuto e pertanto, qualora venga effettuata con un esito negativo, è di per sé «*preclusiva*» della «*valutazione*» da compiersi in merito alla «*portata confessoria della CID*».

In altri termini, sostiene la Corte che le dichiarazioni dei conducenti contenute nella constatazione amichevole hanno per oggetto le modalità con le quali è avvenuto il sinistro, ma non il suo stesso accadimento, che rappresenta un «*antecedente logico*» rispetto alla sua dinamica.

Pertanto, laddove questa sia contestata ed il Giudice del merito ritenga che non si sia raggiunta in altro modo (ad esempio: per mezzo di una prova testimoniale) la prova dell'effettiva verifica dell'incidente, tale accertamento negativo preclude l'esame del contenuto delle medesime dichiarazioni, perché relative ad un fatto divenuto irrilevante: la dinamica di un sinistro di cui non è stato provato l'accadimento.

L'«*accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di merito*» rende superflua «*ogni valutazione sulla portata confessoria della CID*» (che sarebbe comunque solo «*liberamente valutabile*» nei riguardi dell'assicuratore del responsabile del danno, alla stregua della giurisprudenza di cui si dirà poi).

⁽³⁾ E cioè ben 235.000 unità su un totale di 2.800.000 di sinistri denunciati (Fonte: IVASS, *Relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2013*, Roma, 2014, 75).

⁽⁴⁾ Più precisamente la dinamica risultante dalla C.A.I. è stata ritenuta incompatibile con l'«*entità dei danni riportati dalla moto di proprietà*» dell'attore, con la «*situazione dei luoghi*» e con la «*mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente della moto medesima*».

Nel caso specifico, quindi, la prova dell'«esistenza stessa dell'incidente» (di cui il Giudice del merito ha «*finanche dubitato*») non risultava esser stata offerta, da colui che ne era onerato, vale a dire dal danneggiato, posto che la stessa dinamica descritta in constatazione amichevole appariva essere incompatibile con le conseguenze del sinistro ivi egualmente riportate e con l'insussistenza di danni alla persona.

Se ne desume agevolmente che, secondo la sentenza annotata, se il contenuto della constatazione amichevole può essere apprezzato dal Giudice del merito ai fini della prova della dinamica dell'incidente, non altrettanto è a dirsi per ciò che attiene invece alla prova del suo effettivo accadimento.

In tal modo la Cassazione distingue fra prova del fatto e prova delle sue modalità di accadimento, evidenziando che la prima rappresenta un «*antecedente logico*» rispetto alla seconda e pervenendo all'anzidetta conclusione.

L'argomentazione così sviluppata appare del tutto corretta sotto il profilo razionale, essendo strutturata su una specificazione dei diversi aspetti del fatto della cui prova è onerato l'attore, in quanto costitutivi del diritto che egli intende far valere.

Ricorrendo ad una corretta «analisi della fattispecie», infatti, il Giudice di legittimità ha prospettato una esatta ricostruzione della sequenza logica dei singoli aspetti rilevanti del fatto in questione, per cui la conclusione che esclude la rilevanza della prova delle circostanze del sinistro laddove non ne sia stato provato l'effettivo accadimento risulta pienamente coerente con le sue premesse argomentative.

Sotto il profilo prettamente giuridico la decisione annotata sollecita tuttavia una riflessione sull'effettiva portata del disposto del comma 2 dell'art. 143 del d.lgs. 7 settembre 2009, n. 209 (Codice delle assicurazioni), che disciplina il valore probatorio del *modulo* di constatazione amichevole di incidente conforme al «*modello approvato dall'ISVAP (oggi IVASS)... firmato congiuntamente da entrambi i conducenti*», stabilendo che in tal caso «*si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso*».

2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI VALORE PROBATORIO DEL MODELLO C.A.I.

Tale disposizione, com'è noto, riproduce pressoché pedissequamente il contenuto dell'art. 5, comma 2, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, che aveva dato luogo a non poche difficoltà di coordinamento col disposto dell'art. 2733, comma 3, c.c., evidenziate dalla dottrina⁽⁵⁾ e sfociate in un vivace contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità di attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. «a due

⁽⁵⁾ Per un'approfondita disamina dell'argomento si veda: DIES, *Assicurazione della responsabilità civile, prova del fatto illecito e confessione resa dall'assicurato*, in questa Rivista, 2001, 937. Al riguardo si vedano, inoltre: ANZANI, *Il valore probatorio della constatazione amichevole nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore*, in questa Rivista, 2006, 1880 ss.; CANNIZZARO, *L'interrogatorio formale e la confessione nei giudizi per risarcimento danni da incidente stradale*, in questa Rivista, 1976, 104; TROJANO, *Efficacia confessoria del modulo di constatazione amichevole e limiti della presunzione di cui all'art. 5 legge n. 39 del 1977*, in Riv. giur. circ. trasp., 1987, 94; DE STROBEL, *Denuncia di sinistro e constatazione amichevole, caratteristiche e valore probatorio*, in Dir. econ. ass., 1998, 1009.

firme» valore di prova legale, in quanto confessione stragiudiziale ⁽⁶⁾, nei riguardi del solo conducente che sia pure «responsabile del danno» (per essere anche proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente) e che quel modulo abbia sottoscritto, e non invece del suo assicuratore, che quelle dichiarazioni invece non ha reso ⁽⁷⁾.

Tale conflitto è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10311/2006 ⁽⁸⁾, per la quale, in estrema sintesi, nel caso che il danneggiato agisca tanto nei confronti del responsabile del danno, quanto del suo assicuratore, non può ritenersi ammissibile un «diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore», con la conseguenza che «la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole (c.i.d.) che sia stata resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non vale come piena prova neanche nei confronti del solo confitente ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendosi applicare l'art. 2733, comma 3, c.c.» ⁽⁹⁾.

Quest'ultima disposizione, invero, prevede che, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno fra i litisconsorti sia solo «liberamente apprezzata dal giudice», ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nei confronti di tutti i litisconsorti, e quindi pure del confidente (analogamente a quanto dispone l'art. 2738, comma 3, c.c., per il giuramento) ⁽¹⁰⁾.

Pertanto, le dichiarazioni del confitente litisconsorte necessario, com'è nel caso specifico, degradano a mero «argomento di prova» ⁽¹¹⁾ e, quindi, in tanto possono contribuire al convincimento del giudice ⁽¹²⁾, in quanto possiedano, ai fini inferenziali, un'intrinseca

⁽⁶⁾ Trattandosi di un documento recante «la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte», ai sensi dell'art. 2730 c.c., in quanto con essa il «responsabile del danno» riconosce la verità di un fatto (la dinamica dell'incidente descritta nel modulo C.A.I. stesso) contrario ai propri interessi e favorevole invece a quelli dell'altro conducente (ovvero degli altri danneggiati dal sinistro).

⁽⁷⁾ In tal senso si era pronunciata la prevalente giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., 18 maggio 2005, n. 10385, in *Ass.*, 2005, II, 2, 280; Cass. civ., 15 maggio 2003, n. 7542, in *Arch. giur. circ.*, 2004, 51; Cass. civ., 4 dicembre 2002, n. 17185, *ibidem*, 54; Cass. civ., 23 aprile 2001, n. 5973, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 863; *contra*: Cass. civ., 12 maggio 2005, n. 10017, in *Ass.*, 2005, II, 2, 275; Cass. civ., 16 ottobre 2001, n. 12612, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 1754.

⁽⁸⁾ In proposito si vedano: VOLPE PUTZOLU, *Commentario breve al diritto delle assicurazioni*, Padova, 2013, 572 ss.; ROSSETTI, *op. cit.*, 628 ss.

⁽⁹⁾ Sez. Un. civ., 5 maggio 2006, n. 10311, in questa *Rivista*, 2006, 1875, con nota di ANZANI; nonché in *Danno resp.*, 2007, 411, con nota di INDOVINO.

⁽¹⁰⁾ Come è stato puntualmente annotato in dottrina, infatti, la «necessarietà del litisconsorzio» di per sé implica la «disponibilità congiunta del diritto» controverso (SILVESTRI, *Confessione nel diritto processuale civile*, in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., III, Torino, 1995, 428; nello stesso senso: TARUFFO, *La prova nel processo civile*, in *Trattato di Diritto commerciale* diretto da Cicu-Messineo-Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano, 2012, 544), per cui il fatto che la dichiarazione confessoria provenga da uno solo, e non da tutti i litisconsorti, priva la confessione di uno dei suoi requisiti, vale a dire quello della «disponibilità» del diritto cui pertiene il fatto confessato, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2733, comma 2, c.c.

⁽¹¹⁾ TARUFFO, *op. cit.*, 542.

⁽¹²⁾ In dottrina è vivacemente dibattuta l'«efficacia probatoria» dell'«argomento di prova», ritenendosi da alcuni che esso rappresenti «una fonte sussidiaria e complementare di valutazione, sprovvista di un'efficacia probatoria autonoma, da cui è però consentito trarre elementi secondari, dotati (a loro volta) di significato indiziario, da porsi a base di inferenze presuntive nel solo schema configurato dall'art. 2729 c.c.» (COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 1998, 69) e da altri, invece, che sia «destituita di fondamento l'opinione secondo la quale l'argomento di prova dovrebbe essere considerato come una probatio inferior» (TARUFFO, *op. cit.*, 1121). Per la giurisprudenza l'art. 116 c.p.c., laddove «attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di

«forza» logica, conferita loro da «massime di esperienza» o da qualche altro elemento suscettibile di conferir loro un elevato «grado di conferma»⁽¹³⁾.

È quindi oramai pacifico che, tanto nei riguardi del conducente, il quale sia pure proprietario del veicolo, quanto nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, in quanto litisconsorti necessari, alla stregua del citato insegnamento delle Sezioni Unite, il danneggiato può giovare del contenuto del modello C.A.I. solo quale «argomento di prova», utilizzabile dal Giudice, ai fini probatori, in questi precisi limiti.

Questo principio giuridico si è radicato nella successiva giurisprudenza⁽¹⁴⁾.

Per completare il quadro della problematica in esame occorre aggiungere che quest'ultima, invece, tuttora diversifica la valenza probatoria del modulo C.A.I. nel caso in cui esso sia stato sottoscritto dal conducente che non sia anche proprietario del veicolo⁽¹⁵⁾, sul presup-

*prova» (Cass. civ., 16 luglio 2002, n. 10268, in Giust. civ. Mass., 2002, 1226), sottolineandosi tuttavia che «dal comportamento della parte il giudice possa trarre "argomenti di prova", e non basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze» (Cass. civ., 17 gennaio 2002, n. 443, in Giust. civ. Mass., 2002, 70). Quest'ultimo riferimento all'obbligo di motivazione della decisione evidenzia come, in realtà, l'«argomento di prova» da un lato abbia quale principale oggetto un «comportamento delle parti» (non solo in sede processuale, posto che riguarda anche la confessione stragiudiziale del litisconsorte necessario, di cui si discute, e, più in generale, il comportamento extraprocessuale delle parti, come ritiene la giurisprudenza: Cass. civ., 26 giugno 2007, n. 14748, in Giust. civ. Mass., 2007, 6) e dall'altro consista nella valutazione di tale comportamento ai fini di inferire da esso la verità di un determinato fatto da provarsi. Si tratta, pertanto, di una prova «logica» che si sostanzia in un ragionamento «inferenziale». Come tale essa, se non si identifica con la presunzione semplice, si fonda pur sempre su una struttura inferenziale simile a quella della presunzione. Al che consegue che «come una presunzione può essere più o meno grave a seconda del criterio che viene impiegato per formulare l'inferenza, così l'argomento di prova può avere maggiore o minor valore probatorio» perché «può portare a conclusioni sorrette da un grado di conferma più o meno elevato» (TARUFFO, *op. cit.*, 1119 s.). Pertanto l'«argomento di prova» si rivelerà più o meno idoneo a fondare la decisione del Giudice, a seconda del «grado di conferma» delle conclusioni alle quali conduce.*

⁽¹³⁾ Sul tema delle «inferenze probatorie» in generale e sul concetto di «grado di conferma», si veda TARUFFO (*op. cit.*, 220 ss.) e, più specificamente, in tema di valore probatorio in materia di «argomenti di prova» il medesimo Autore (1119 ss.), laddove, fra l'altro, si sostiene che la norma posta dal comma 2 dell'art. 116 c.p.c. «non ha creato un nuovo mezzo di prova, ma ha semplicemente autorizzato il giudice a considerare i comportamenti delle parti e le altre circostanze previste dalle varie norme ricordate in precedenza, come possibili premesse di inferenze probatorie relative a fatti rilevanti per la decisione... questa efficacia (n.d.r.: probatoria) sarà maggiore o minore a seconda della specifica "forza" o "gravità" della singola inferenza, ma non viene normativamente predeterminata in alcun modo... l'argomento di prova potrà o non potrà essere da solo sufficiente a dimostrare la verità o falsità di un enunciato di fatto, a seconda del grado di conferma che l'inferenza attribuisce alla conclusione che riguarda quell'enunciato» (TARUFFO, *op. cit.*, 1123 ss.).

⁽¹⁴⁾ Principio che è stato ribadito anche di recente dalla Cassazione civile: «Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice» (Cass. civ., 13 febbraio 2013, n. 3567, in Giust. civ. Mass., 2013; nello stesso senso si veda pure: Cass. civ., 28 settembre 2010, n. 20352, in Resp. civ., 2010, 789, con nota di FACCÌ).

⁽¹⁵⁾ Si noti che, a questo proposito, Sez. Un. civ. n. 10311/2006, *cit.*, aveva precisato: «sono estranee al presente giudizio invece le questioni che attengono alla confessione resa dal conducente del veicolo, il quale non sia anche proprietario del mezzo».

posto che nei suoi riguardi si realizza un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui non trova applicazione il citato disposto dell'art. 2733, comma 3, c.c., sicché nei suoi confronti il modulo in questione ha valore di confessione, e quindi di prova legale, mentre è solo liberamente apprezzabile nei confronti del proprietario del veicolo e del suo assicuratore ⁽¹⁶⁾.

3. OGGETTO DEL MODELLO C.A.I. E LIMITI DEL SUO VALORE PROBATORIO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE DEL RESPONSABILE DEL DANNO

Non è di questo, tuttavia, che si è occupata la sentenza annotata.

Come si è visto, il principio giuridico che essa ha affermato è più radicale di quello a suo tempo forgiato dalle Sezioni Unite con la predetta decisione, in quanto riguarda l'irrilevanza della constatazione amichevole, ai fini probatori, nel caso non risulti provato l'accadimento stesso del sinistro.

Visto sotto un'altra prospettiva, ciò equivale a dire che la constatazione amichevole assume valore probatorio solo con riguardo alla dinamica del sinistro, ma non relativamente al suo stesso accadimento.

Questo postulato non pare porsi in contrasto con la lettera dell'art. 143, ove si consideri che quest'ultimo attribuisce alla C.A.I. l'anzidetto valore probatorio nei confronti dell'assicuratore solo relativamente al fatto «*che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo*», e cioè con la dinamica e le conseguenze in esso descritte, ma non invece relativamente all'effettiva verifica del sinistro stesso, ciò che la norma non esplicita affatto.

Del resto la finalità perseguita dalla disposizione, quale si desume facilmente dal contesto normativo del Capo IV del Titolo X del d.lgs. n. 209/2005, che disciplina le «procedure liquidative» del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, è quella di prevenire potenziali controversie in merito alla dinamica dei sinistri e quindi all'attribuzione della responsabilità degli incidenti, in modo da facilitare una tempestiva definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento e da deflazionare il contenzioso in materia.

È a questo fine, invero, che si attribuisce un valore probatorio privilegiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, che quel risarcimento deve liquidare, alla concorde ricostruzione della dinamica dell'incidente riportata nel suddetto modulo dai conducenti coinvolti, in modo da evitare che in seguito vengano prospettate diverse versioni dell'accaduto ad opera delle parti interessate, tali da rendere più difficile una definizione transattiva delle pretese risarcitorie del danneggiato.

La prova dell'effettivo accadimento dell'incidente stradale cui il modulo in questione si riferisce appare quindi oggettivamente estranea a tale finalità.

Qualora sia esso ad essere contestato, invero, non si pone una questione attinente alla

⁽¹⁶⁾ «*Nel giudizio promosso dal soggetto danneggiato da un incidente stradale nei confronti dell'assicuratore, del conducente e del contraente la polizza, la confessione del conducente non proprietario, contenuta nel modello Cid, mentre è oggetto di libera valutazione del giudice nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del mezzo, ha valore di piena prova nei confronti del confitente medesimo, ai sensi degli artt. 2733, 2734 e 2735 c.c., trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (Nel caso di specie la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado, ritenendola erronea nella misura in cui ha equiparato la confessione resa dal proprietario conducente del veicolo responsabile a quella promanante dal conducente non proprietario)*» (Cass. civ., 21 giugno 2012, n. 10304, in www.dirittoegiustizia.it, 2012, con nota di Di MICHELE).

pronta liquidazione del risarcimento, per la quale è necessario rendere *ab initio* incontrovertibile tra i conducenti coinvolti la dinamica dell'incidente, bensì un problema che investe la risarcibilità stessa del danno e dunque una questione ben diversa e ben più radicale.

Il principio giuridico affermato dalla sentenza annotata appare inoltre coerente con un'interpretazione sistematica dell'art. 143 che tenga conto della finalità di chiaro interesse pubblico perseguita dagli artt. 135 e 132, ultimo comma, cod. ass., anch'essi attinenti alle anzidette « procedure liquidative », vale a dire quella di un'efficace « prevenzione e contrasto » dei « comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore ».

Ciò tanto più che, in questa materia, con l'art. 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il legislatore ha recentemente varato una serie di misure dirette ad assicurare una più efficace « prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore » che per diversi aspetti riguarda pure le « richieste di risarcimento e di indennizzo » e, pertanto, le « procedure liquidative » disciplinate dal d.lgs. n. 209/2005 ⁽⁴⁷⁾.

Ovviamente risulterebbe contraddittoria rispetto a questa finalità di preminente interesse collettivo una lettura dell'art. 143 che estendesse la valenza probatoria del modulo C.A.I. all'accadimento stesso del sinistro, col risultato di rendere così più agevoli indebite collusioni dei conducenti ai danni delle imprese di assicurazione e, in definitiva, come si vedrà, della massa dei loro assicurati.

Se tali considerazioni confermano quanto ritenuto dal Giudice di legittimità, per cui, nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, le dichiarazioni risultanti dalla constatazione amichevole con riguardo all'accadimento del sinistro non possono avere valore confessorio, e cioè di prova legale, e nemmeno quello di « argomento di prova », ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2733 c.c., occorre domandarsi se e quale valore probatorio esse possano rivestire.

In proposito va premesso che il modulo C.A.I., quale fonte materiale di prova, consiste in una scrittura privata che, sotto il profilo sostanziale, è rappresentativa delle dichiarazioni di scienza di due (o più) persone.

⁽⁴⁷⁾ Il complesso di disposizioni di cui al citato art. 21 assegna all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) importanti compiti e rilevanti poteri in materia antifrode, diretti fra l'altro a vigilare sulle « iniziative assunte » dalle imprese di assicurazione per prevenire e contrastare le frodi, e prevede inoltre la creazione di un « archivio informatico integrato »: « Per le finalità di cui al presente articolo, l'IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri relativi ai veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio Centrale Italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS ».

La sua produzione in giudizio fa acquisire al processo tali dichiarazioni in forma « atipica » rispetto al modo di acquisizione previsto dall'ordinamento processuale, che è quello della prova testimoniale.

Proprio per questo la dottrina si è interrogata sull'ammissibilità di quella peculiare « prova atipica » che è costituita dalla scrittura privata proveniente da terzi ⁽¹⁸⁾, alla quale, in linea di principio, la giurisprudenza attribuisce valore di « indizio » ove non sia contestata la sua genuinità ⁽¹⁹⁾, sottolineando, tuttavia, l'inutilizzabilità della scrittura proveniente da un terzo che sia titolare di un interesse tale da poter legittimare la sua partecipazione al giudizio, e che pertanto non avrebbe potuto deporvi in qualità di teste ⁽²⁰⁾.

Sarebbe invero contraddittorio ritenere che le dichiarazioni di chi non potrebbe esser ammesso a deporre in giudizio, con la garanzia del contraddittorio, possano trovar ingresso nel giudizio in forma « atipica », attraverso la produzione di un documento (formato al di fuori del processo e senza la garanzia del contraddittorio), seppur al fine di attribuir loro non già la valenza di « prova libera » che compete alla prova testimoniale, bensì quella di mero indizio.

Nel caso che qui interessa comunque, non già di « terzi interessati in causa » si tratta, bensì proprio di parti in causa e, in particolare, del conducente « responsabile del danno », che dev'essere necessariamente convenuto assieme al suo assicuratore laddove il danneggiato (sia esso l'altro conducente coinvolto o un terzo) eserciti l'azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass., ragion per cui non si vede quale rilevanza probatoria possa assumere nel processo così radicato una dichiarazione resa da una delle parti del giudizio ⁽²¹⁾.

Tali considerazioni di natura processuale, attinenti alla natura intrinseca del modulo C.A.I. quale fonte materiale di prova, confermano definitivamente la fondatezza dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza annotata.

Sulla base di quanto affermato da quest'ultima, si può quindi ritenere che, anche in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, ogniqualvolta l'assicuratore convenuto abbia adempiuto all'onere di contestare tempestivamente e specificamente, ai fini di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., l'accadimento stesso del sinistro, questo diviene un fatto controverso tra le parti in causa.

Divengono così applicabili gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova

⁽¹⁸⁾ Per una disamina delle problematiche sollevate dalle « prove atipiche » e, in particolare, dalle « scritture provenienti da terzi », nonché sul carattere polisemico della stessa espressione « prova atipica », si veda TARUFFO, *op. cit.*, 670 ss.

⁽¹⁹⁾ « Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata » (Cass. civ., 30 novembre 2010, n. 24208, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 11, 1527; nello stesso senso: Cass. civ., 30 novembre 2005, n. 26090, *ivi*, 2005, 11; Cass. civ., 3 agosto 2002, n. 11652, *ivi*, 2002, 1453). In proposito si veda pure: Sez. Un. civ., 23 giugno 2010, n. 15169, in *Giust. civ.*, 2010, 2153).

⁽²⁰⁾ RONCO, *Riflessioni sulla disciplina processuale e sull'efficacia probatoria delle scritture provenienti da terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, 564; RICCI, *Le prove atipiche*, Milano, 1999, 229; *contra*: TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici: nozioni generali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1992, 335 e 384.

⁽²¹⁾ Ciò anche in considerazione del fatto che tale dichiarazione, nei confronti del predetto assicuratore, non attesterebbe un fatto ad esso favorevole, né verterebbe su un diritto disponibile del dichiarante (in quanto soggetto alla « disponibilità congiunta » dei litisconsorti necessari, come si è visto), sicché non possiederebbe nemmeno i requisiti propri della dichiarazione confessoria; ciò a tacer del fatto che, se anche così non fosse, alla stregua del citato, condivisibile orientamento giurisprudenziale, tale dichiarazione non avrebbe comunque valore di prova legale, ai sensi dell'art. 2733, comma 3, c.c.

dettati dall'art. 2697 c.c., per cui graverà sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto che ha azionato, compreso quello anzidetto, senza che a tal fine possa assumere alcuna rilevanza probatoria la constatazione amichevole di incidente, ancorché sottoscritta dai conducenti coinvolti e, in particolare, da quegli che debba reputarsi pure « responsabile del danno » e, dunque, litisconsorte necessario nel medesimo giudizio.

4. GIURISPRUDENZA, INIZIATIVE LEGISLATIVE E PRASSI VIRTUOSE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE FRODI NELL'ASSICURAZIONE DELLA R.C. AUTO

Il significato della sentenza che si commenta, tuttavia, va ben al di là della tesi giuridica che la Cassazione ha inteso affermare, poiché la rigorosa regola operativa che il Giudice di legittimità ha dettato rende evidente l'intento di vanificare, sotto il profilo probatorio, la falsità ideologica della constatazione amichevole di incidente ed il suo utilizzo in sede processuale quale mezzo di prova diretto a supportare pretese risarcitorie infondate e fraudolente.

La formazione e l'utilizzazione di un modulo C.A.I. ideologicamente falso, al fine di « simulare un sinistro mai avvenuto »⁽²²⁾, infatti, è una delle più diffuse modalità mediante le quali si attuano le frodi nel settore della r.c. auto e, vale la pena rammentarlo, sotto il profilo penale, integra pure il reato di frode assicurativa (art. 642 c.p.c.), come la Cassazione stessa ha recentemente confermato⁽²³⁾.

Ciò nondimeno, non sempre, specialmente per ciò che attiene alle controversie riguardanti i danni di lieve entità, i Giudici di merito si sono dimostrati consapevoli di questo dato di fatto ed hanno correttamente interpretato il valore probatorio della constatazione amichevole, a volte attribuendole una valenza risolutiva che essa, come si è visto, non possiede affatto⁽²⁴⁾.

Tale constatazione induce a sottolineare come la questione in esame investa un tema, come quello della prova, suscettibile di rivestire un ruolo decisivo nel processo civile, ragion per cui una corretta ricostruzione giuridica, come quella prospettata dalla sentenza annotata, assume una fondamentale importanza anche ai fini del contrasto dei fenomeni fraudolenti.

Né la questione può essere banalizzata, relegandola ad un fatto di mero interesse forense, proprio perché la dottrina sino ad oggi si è sostanzialmente disinteressata del fenomeno delle frodi, nonostante il suo indubbio interesse di studio e la sua enorme rilevanza pratica, al punto da far osservare che « per civilisti e processualcivilisti sembra

⁽²²⁾ ROSSETTI, *op. cit.*, 568.

⁽²³⁾ « La denuncia di due sinistri non realmente accaduti con la preconstituzione di due falsi moduli di constatazione amichevole, unitamente alle dichiarazioni dell'imputato, portano la configurazione del dolo in relazione all'art. 642 c.p. » (Cass. pen., Sez. II, 10 dicembre 2010, n. 6467/2011).

⁽²⁴⁾ Al riguardo non sono stati pochi, anche nel recente passato, gli esempi di una giurisprudenza, a dir poco, tollerante in proposito: « La presunzione di veridicità delle risultanze del modulo di constatazione amichevole controfirmato dai due conducenti coinvolti nel sinistro è superabile dall'assicuratore fornendo la prova, attraverso un'attività tecnico-investigativa, che il sinistro non si è verificato o si è verificato con altre modalità e conseguenze. Pertanto, al fine di fornire questa prova l'assicuratore non può limitarsi a sollevare dubbi in ordine alle risultanze del modulo sulla base delle sole osservazioni del CTP per poi richiedere al giudice la c.t.u. e raggiungere, con un mezzo istruttorio proprio del giudice, quegli elementi di prova contraria non acquisibili con propri mezzi » (Giud. Pace Torino, 17 luglio 2002, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2002, 866).

che le frodi assicurative non esistano, tanto scarsi sono i contributi su come prevenirle e reprimerle» ⁽²⁵⁾.

Non sembra inutile, quindi, evidenziare come una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni che disciplinano le «procedure liquidative», tale da far giustizia di quelle prassi di comodo che si prestano ad essere opportunisticamente sfruttate dai malintenzionati, rappresenti indubbiamente uno dei più importanti strumenti di prevenzione e di contrasto delle frodi.

A tal fine è indispensabile acquisire la consapevolezza del fatto che i comportamenti fraudolenti creano un conflitto non già solo e non tanto fra gli pseudo-danneggiati e gli assicuratori, ma soprattutto fra i primi e la massa degli assicurati della r.c. auto, che rappresentano una categoria di consumatori quanto mai estesa, in quanto fruitrice di quello che indubbiamente costituisce il servizio di «largo e generale consumo» di maggior diffusione nella nostra realtà sociale (e che presenta un impatto rilevante sul «costo della vita»).

Gli oneri risarcitori indebitamente provocati dalle frodi, infatti, incidono direttamente sull'entità dei premi dell'assicurazione r.c. auto e lo fanno in modo molto diretto e specifico, considerato che questi ultimi vengono determinati sulla base dei costi dei sinistri verificatisi annualmente in ciascuna provincia ⁽²⁶⁾.

Esiste, pertanto, un evidentissimo conflitto tra pseudo-danneggiati e massa degli assicurati, a tutto danno di questi ultimi, in quanto gravati di costi che le frodi vengono ad allocare su di essi del tutto indebitamente (e per di più in misura tutt'altro che irrilevante, come si è visto).

Proprio questo conflitto, resosi sempre più evidente con l'andar del tempo, ha costretto il legislatore ad una serie di interventi che, come si è visto, hanno interessato tanto l'architettura stessa delle «procedure liquidative» dei danni r.c. auto previste dal Codice delle assicurazioni, quanto il potenziamento delle funzioni dell'IVASS in materia di attività antifrode.

Ed è quello stesso conflitto che l'interprete deve considerare con maggior interesse, ai fini di quel maggior rigore ermeneutico del quale la sentenza in esame può rappresentare un archetipo, onde evitare che l'applicazione pratica delle norme che presiedono alle «procedure liquidative» del risarcimento dei danni nella r.c. auto possa divenire occasione per incentivare comportamenti fraudolenti ai danni degli utenti dell'assicurazione obbligatoria.

Anche il civilista, insomma, è chiamato a fare la sua parte al fine di contrastare le frodi, se è vero che a tal fine è indispensabile una «cooperazione di più soggetti e l'adozione di più strumenti», in modo che accanto ad «adeguate norme di contrasto sul piano penale, amministrativo e civile» si realizzi pure l'«imprescindibile» attuazione di «prassi commerciali e giudiziarie virtuose, in grado di rendere sempre più difficile l'attività fraudolenta», come uno dei pochi Autori che si sono occupati delle problematiche relative all'attività antifrode ha recentemente evidenziato ⁽²⁷⁾.

⁽²⁵⁾ ROSSETTI, *op. cit.*, 565.

⁽²⁶⁾ Per comprendere il grado di incidenza che il fenomeno fraudolento può rivestire a questo fine, basti dire che, ad esempio, è stato calcolato che le frodi incidano per il 10% sui premi pagati dai residenti nella provincia di Napoli (DAL CIN, *Analisi territoriale delle frodi nell'assicurazione della r.c. auto*, in *Assinews*, 2008, f. 183, 60 ss.), ma questa stima, molto probabilmente, è da ritenersi ottimistica.

⁽²⁷⁾ ROSSETTI, *op. cit.*, 565 ss.

